



Circolare Speciale **46/2020**

Decreto liquidità convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6.06.2020, n. 143, la [L. 5.06.2020 n. 40, di conversione del D.L. 8.04.2020, n. 23](#), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 7.06.2020. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

MISURE DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALE

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Art. 18

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) all'Iva.
- Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) all'Iva.
- Per tali ultimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31.03.2019.
- I versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
- La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, **Alessandria e Asti**, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Per i soggetti aventi diritto (operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione) restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020 e dell'art. 61, cc. 1 e 2 D.L. 18/2020 (sospensione fino al 30.04.2020 con ripresa dei versamenti entro il 31.05.2020, ai sensi dell'art. 61, c. 4 D.L. 18/2020).
- Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).
- **I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30.08.2020 sono prorogati al 22.09.2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22.09.2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020.**
- L'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'art. 62, c. 2 D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).

Sospensione del versamento canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato

Art. 18-bis

- Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1.03.2020 al 31.07.2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31.10.2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data del 7.06.2020.

Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Art. 19

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 (anziché 31.03.2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È pertanto abrogata la medesima disposizione contenuta nell'art. 62, c. 7 D.L. 18/2020 per ampliarne il riferimento temporale.
- I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (anziché 31.05.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (anziché maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno

Art. 20

- Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap (calcolati con il metodo previsionale) non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020

Art. 21

- I versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020 (anziché entro il 20.03.2020 come in precedenza disposto dall'art. 60 D.L. 18/2020).

Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Art. 22

- Per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30.04.2020.
- Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse oltre il termine del 31.03.2020 ma entro il 30.04.2020.
- Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

Proroga validità dei certificati di regolarità fiscale (Durf)

Art. 23

- I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell'esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200.000 euro, emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.

Termini per agevolazioni "prima casa"

Art. 24

- Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell'immobile "prima casa" acquistato con le agevolazioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine di un anno per l'acquisto della "prima casa" dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la "prima casa", il termine di un anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, nonché il termine per il riacquisto della "prima casa" ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020.

Assistenza fiscale a distanza

Art. 25

- **Soppresso.**

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 26

- Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro);
 - b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
- Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole

Art. 27

- La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. Salute 7.09.2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto; si tratta di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e utilizzati al di fuori della sperimentazione stessa in pazienti quando non vi sono alternative terapeutiche valide.
- Tali farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette. La disposizione neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni equiparando ai fini Iva la cessione di detti farmaci alla distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione di ricavi ai fini delle imposte dirette.

Distribuzione di dividendi a società semplici

Art. 28

- La disciplina di cui all'art. 32-quater D.L. 124/2019 relativa alla distribuzione dei dividendi a società semplici, in base alla quale gli stessi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale, è estesa all'erogazione effettuate da società ed enti non residenti.
- La quota di utili imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa è soggetta a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 Dpr 600/1973, con la stessa aliquota (26%) e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27.
- La quota di utili imputabile agli enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare.
- La quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, è soggetta a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 Dpr 600/1973 (26% o minore aliquota convenzionale); per le società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo la misura della ritenuta è pari all'1,2%.
- Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiata.
- Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter Dpr 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27-ter (pertanto, è applicata dai soggetti depositari).
- Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
- Le disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1.01.2020; alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 31.12.2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, cc. da 999 a 1006 L. 205/2017, ossia con partecipazione al reddito complessivo della società semplice in misura parziale, differenziata in base al periodo di formazione dell'utile corrispondente.

Processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

Art. 29

- Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.M. 23.12.2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
- La sanzione relativa al contributo unificato irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.
- Sono inoltre riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine fissato al 31.05.2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'art. 67, c. 1 D.L. 18/2020, è anticipato al 11.05.2020, che è il termine di sospensione fissato dall'art. 37 D.L. 23/2020.

Obblighi datori di lavoro per tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

Art. 29-bis

- **Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, c. 14 D.L. 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Art. 30

- Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Divieto di cumulo pensioni e redditi

Art. 34

- Ai fini del riconoscimento dell'indennità di ultima istanza per i soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 44 D.L. 18/2020), i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Pin Inps

Art. 35

- Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Art. 36

- È prorogato all'11.05.2020 il termine inizialmente fissato al 15.04.2020 concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati nell'art. 83, c. 2 D.L. 18/2020.
- La disposizione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all'11.05.2020.
- Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16.04 al 3.05.2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, c. 3 dello stesso codice.
- La proroga del termine si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti,

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Art. 37

- Il termine del 15.04.2020 previsto dall'art. 103, cc. 1 e 5 D.L. 18/2020 è prorogato al 15.05.2020. Conseguentemente, sono sospesi tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Pubbliche Amministrazioni pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data.

Sospensione segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi

Art. 37-bis

- **Fino al 30.09.2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.**
- **Le disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.**

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 41

- Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 D.L. 18/2020, contenenti i trattamenti di integrazione salariale (trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per Covid-19), si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020.
- Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.
- **Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.**

ALTRE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Nuove attività tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa

Art. 4-bis

- Non sono più definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
- Rientrano nella definizione le nuove seguenti attività:
 - i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
 - i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Art. 5

- Il Codice della crisi e dell'insolvenza delle imprese di cui al D.Lgs. 14/2019 entra in vigore il 1.09.2021, salve le specifiche deroghe contenute nell'art. 389, c. 2, che hanno efficacia dal 16.03.2019. Sono pertanto rinviate le norme riferite al sistema delle misure di allerta.
- Rientrano nella deroga, e quindi restano efficaci le seguenti modifiche al Codice Civile (già entrate in vigore il 16.03.2019):
 - artt. 27, cc. 1 e 350 - Competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;
 - artt. 356 e 357 - Albo dei soggetti incaricati di gestione e controllo delle procedure;
 - art. 359 - Area web riservata;
 - artt. 363 e 364 - Certificazione debiti verso Inps, Inail e tributari;
 - art. 366 - Spese di giustizia;
 - artt. 375, 377, 378 e 379 - Modifiche del Codice Civile inerenti assetti organizzativi, responsabilità degli amministratori e nomina dei sindaci;
 - artt. 385, 386, 387 e 388 - Garanzia in favore di acquirenti di immobili da costruire.
- Il Codice della crisi d'impresa avrebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020, nel pieno dell'emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19. Il D.L. 2.3.2020, n. 9 aveva già differito al 15.02.2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso. La nuova disposizione riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del codice della crisi, rinviando l'applicazione di tutte le nuove disposizioni al 1.9.2021, tranne quelle espressamente previste.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6

- A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
 - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c. che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.
- Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.
- La norma evita agli amministratori il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell'art. 2486 c.c., mentre resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall'art. 58 Direttiva n. 1132/2017.

Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale

Art. 6-bis

- Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.
- La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
- Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla disposizione, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare con le modalità indicate all'art. 1, c. 701 L. 160/2019.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 del D.M. 13.04.2001, n. 162, del D.M. 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.
- Le disposizioni dell'art. 14, c. 1 L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi delle nuove disposizioni.
- Nel caso in cui i soggetti abbiano esercitato la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, cc. 696 e seguenti L. 160/2019, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Art. 7

- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c.] può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.
- Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
- Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.
- **È facoltà delle società cooperative che applicano l'art. 2540 c.c. di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30.09.2020.**

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Art. 8

- Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:
 - l'artt. 2467 c.c., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
 - l'art. 2497-quinquies c.c. che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Differimento dei termini in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Art. 9

- I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, **degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore** omologati aventi scadenza **in data successiva al 23.02.2020** sono prorogati di 6 mesi.
- Nei procedimenti di concordato preventivo e **per l'omologazione** degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (art. 161 R.D. 267/1942) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. 267/1942).
- L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite.
- Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
- Il debitore che ha ottenuto la concessione di un termine fissato dal giudice (tra 60 e 120 giorni ex art. 161 R.D. 267/1942), che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
- Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'art. 161, cc. 7 e 8 R.D. 267/1942, per effetto dei quali il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, con obblighi informativi almeno mensili.
- L'istanza per la proroga può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista di cui all'art. 182-bis, c. 7 R.D. 267/1942. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'art. 182-bis, c. 7, 1° p. R.D. 267/1942 (verifica della completezza della documentazione depositata, fissazione dell'udienza e comunicazione ai creditori della documentazione) e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste.
- **Il debitore che, entro la data del 31.12.2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161, c. 6 o all'art. 182-bis, c. 7 R.D. 267/1942, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d) del medesimo regio decreto e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato.**
- **Le disposizioni dell'art. 161, c. 10 R.D. 267/1942 non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 161, c. 6 del medesimo regio decreto depositati entro il 31.12.2020.**

Blocco dei fallimenti e altre procedure basate sullo stato di insolvenza

Art. 10

- Tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (compresi quindi i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio) e per la liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9.03.2020 e il 30.06.2020, sono improcedibili.
- **Le disposizioni non si applicano:**
 - a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
 - b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli artt. 162, c. 2, 173, cc. 2 e 3, e 180, c. 7 R.D. 267/1942;
 - c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, c. 8 R.D. 267/1942, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'art. 7, n. 1) del medesimo regio decreto.
- Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo citato fa seguito **entro il 30.09.2020** la dichiarazione di fallimento, il medesimo periodo non viene computato nei termini per la dichiarazione di fallimento per l'imprenditore che ha cessato l'attività (un anno) e per la proposizione delle azioni revocatorie.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Art. 11

- I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al **31.08.2020 (anziché 30.04.2020)**, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9.04.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
- L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera su:
 - a) i termini per la presentazione al pagamento;
 - b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
 - c) i termini per l'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari nel caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista e per la comunicazione al traente di tale ultimo caso;
 - d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 **fino al 31.08.2020** non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto **e le iscrizioni nell'archivio unico informatizzato, che, ove già effettuate, sono cancellate.**

Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini)

Art. 12

- Per lavoratori autonomi, a cui è stato esteso l'accesso al Fondo per mutui sulla "prima casa", ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. a) D.L. 18/2020, si intendono i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, c. 1 D.L. 18/2020).
- Sono ricompresi nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo **anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).**
- Per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
- **Fino al 31.12.2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28.03.2020 a valere sul Fondo citato e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla 1^a rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 120 giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla 1^a rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.**
- L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, c. 479 L. 244/2007.
- Con regolamento adottato mediante decreto ministeriale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Credito d'imposta partecipazione a fiere internazionali

Art. 12-bis

- Il credito d'imposta per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali (art. 49 D.L. 34/2019) spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Rivalutazione beni d'impresa

Art. 12-ter

- La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, cc. 696 e seguenti L. 160/2019, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 o al 31.12.2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.12.2022, del 1.12.2023 o del 1.12.2024.

Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali

Art. 12-quater

- Ai fini Iva, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dell'art. 66, c. 3 D.L. 18/2020 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'art. 19 Dpr 633/1972.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Art. 1

Garanzie SACE

- Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31.12.2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
- Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia presso il Medio credito centrale per Pmi (art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996), **nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.Lgs. 102/2004.**
- **Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data del 7.06.2020, dalle imprese a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo. I limiti di importo del prestito e le percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.**
- **Dalle garanzie per finanziamenti sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tali fini, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate.**
- Le nuove garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
 - a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata **fino a 36 (anziché 24) mesi**;
 - b) al 31.12.2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29.02.2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, **come rilevabili dal soggetto finanziatore**;
 - c) **nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti certificati, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica**;
 - d) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
 - e) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre **l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali**:
 - 1) 90% per imprese con **non più** di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 2) 80% per imprese con valore del fatturato **superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi** di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
 - f) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
 - 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
 - g) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
 - h) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9.04.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
 - i) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei sud-

detti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

- j) **l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;**
 - k) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
 - l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9.04.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020;
 - n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, **canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda**, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, **e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;**
 - o) **il finanziamento di cui alla lettera precedente deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1.03.2020 al 31.12.2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.**
- Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla nuova garanzia ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla nuova garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
 - Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Modalità di rilascio

- Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle nuove garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'Economia le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
- Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con **non più** di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato **fino a** 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data del 9.04.2020 se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.:
 - a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
 - b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. **la quale esamina la richiesta stessa**, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
 - e) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
- Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
 - a) contributo allo sviluppo tecnologico;
 - b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
 - e) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- Con decreto possono essere elevate le percentuali, fino al limite di percentuale immediatamente superiore, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili indicati.
- I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'Economia.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Garanzia su esposizioni presso Cassa Depositi e Prestiti

- Fermo restando il limite complessivo massimo previsto, con decreto del Ministro dell'Economia può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31.12.2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Garanzie per prestiti obbligazionari

- **Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, la SACE S.p.A., fino al 31.12.2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni citate, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.**
- Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
- Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29.02.2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. I sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A.

Rilascio della garanzia SACE S.p.A.

- Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle nuove garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
- Il rilascio delle garanzie per prestiti obbligazionari da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo, nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto l'incremento della percentuale di copertura è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
 - a) contributo allo sviluppo tecnologico;
 - b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
 - c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
 - d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
 - e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti

Art. 1-bis

- Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
 - che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
 - che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
 - che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
 - che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
 - che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'art. 85, cc. 1 e 2 D.Lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011;
 - che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e di Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 74/2000.
- Non appena ricevuta l'autodichiarazione, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
- L'operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».
- Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.
- Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'art. 13 (Fondo centrale di garanzia Pmi).
- Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti

Art. 2

- SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.
- Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.**
- SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato, **in conformità alle nuove disposizioni**, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'Economia, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato.
- SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni citati in nome proprio e per conto dello Stato. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
- Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. È accordata di diritto per gli impegni assunti la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
- Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima del 9.04.2020 sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dalla nuova disciplina, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni.
- Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra il 9.04.2020 e il 31.12.2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7.04.2020.
- A decorrere dal **1.01.2021** si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e

di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del 10% e del 90% del capitale e degli interessi di ciascun impegno.

Fondo centrale di garanzia PMI

Art. 13

- Fino al 31.12.2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia Pmi, si applicano le seguenti misure:
 - a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
 - b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. **Resta fermo che la misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;**
 - c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.01.2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - 4) **per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) dell'allegato al D.Mise 12.02.2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;**
 - d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lett. e), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia **o dalle società cooperative previste dall'art. 112, c. 7, 3° p. D.Lgs. 385/1993**, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lett. c) e alla presente lett. d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lett. c) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lett. d) **anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;**
 - e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione **ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data del 7.06.2020, in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;**
 - f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
 - g) **fermo restando quanto previsto all'art. 6, c. 2 D.Mise 6.03.2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;**
 - h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avverten-

- ze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.01.2020;
- i) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31.01.2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis, par. 6, lett. b) Regol. (UE) n. 575/2013 se, alla data del 9.04.2020, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- j) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis, par. 6, lett. b) Regol. (UE) n. 575/2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano attestato ai sensi dell'art. 67 R.D. 267/1942, purchè, alla data del 9.04.2020, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art. 47-bis. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
- k) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, c. 2 D.Mise 6.03.2017;
- l) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, **compreso il settore termale**, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- m) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- n) previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, **di associazioni professionali e di società tra professionisti nonchè di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata**, purchè tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a **120 mesi** e un importo **non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a **30.000 euro**. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle esposizioni detenute** alla data del 9.04.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della medesima data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso **del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%**. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. **La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31.01.2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272/2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis, par. 4, Regol. (UE) n. 575/2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis, par. 6 Regol. (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;**

- o) per i finanziamenti di cui alla lettera precedente concessi fino alla data del 7.06.2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del D.L. 23/2020;
- p) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, **secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione** autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo **non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)**. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare **delle esposizioni detenute** alla data del 9.04.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della medesima data ovvero per decisione autonoma **del soggetto finanziato**;
- q) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- l) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate **con l'erogazione da parte del** soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.01.2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- m) **per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.**
- Fino al 31.12.2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
 - a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
 - b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dalla precedente lett. e) e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31.01.2020;
 - c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
 - d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
 - e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
 - f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
 - g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
 - h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
- Nelle regioni sul cui territorio, alla data del 1.05.2019 è già disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al 10.04.2020.
- Previa autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei confidi può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
- **Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.**
- Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.
- Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 D.Lgs. 385/1993, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficino, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in fa-

vore di beneficiari come definiti dal medesimo art. 111 e dal D.M. 17.10.2014, n. 176. I finanziamenti concessi dal microcredito hanno un limite di ammontare pari a 40.000 euro.

- Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole, **forestali**, della pesca **e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.**

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

Art. 42-ter

- **Le disposizioni del D.L. 23/2020 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Entrata in vigore

Art. 44
Art. 1 L. 40/2020

- Il D.L. 23/2020 è in vigore dal 9.04.2020.
- **La L. 40/2020 è in vigore dal 7.06.2020.**